FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI MIRANDOLA

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Approvato dal Consiglio di Indirizzo
in data 28 ottobre 2026



REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Approvato dal Consiglio di Indirizzo
in data 28 ottobre 2026

INDICE

AMBITO DI APPLICAZIONE Pag. 6

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI » 7

Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio » 7

Art. 2 Fondo stabilizzazione erogazioni » 8

TITOLO II: ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA' NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO 9

Art. 3 Separazione ruoli e responsabilità » 9

Art. 4 Consiglio di Indirizzo » 9

Art. 5 Consiglio di Amministrazione » 10

Art. 6 Struttura operativa interna » 12

TITOLO III: INVESTIMENTI » 13

Art. 7 Composizione degli investimenti » 13

Art. 8 Diversificazione del rischio degli investimenti » 14

Art. 9 Operazioni in derivati » 16

TITOLO IV: MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO » 17

Art.10 Modalità di gestione del patrimonio » 17

TITOLO V: PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'*ADVISOR* » 18

Art. 11 Gestione affidata ad intermediari abilitati » 18

Art. 12 Principi di selezione degli intermediari abilitati » 19

Art. 13 Principi di selezione dell'*advisor* » 19

Art. 14 Conflitto di Interessi » 20

TITOLO VI: PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE » 21

Art. 15 Monitoraggio » 21

Art. 16 Rendicontazione » 21

TITOLO VII: PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEL BILANCIO » 22

Art. 17 Pubblicità del Regolamento e del Bilancio » 22

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, di seguito "Fondazione", definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in armonia con i contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria e dal Protocollo di Intesa e dall'Addendum al medesimo Protocollo d'Intesa sottoscritti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispettivamente, in data 22 aprile 2015 e 28 ottobre 2025.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità del processo di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è gestito nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, oltre che dalle disposizioni stabilite dal Protocollo di Intesa, ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.

2. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessario.

3. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei

seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore reale del patrimonio nel lungo periodo;
- conseguimento di un rendimento coerente con le politiche dell'attività istituzionale periodicamente definite;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.

4. Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti;
- opera nel rispetto del divieto di finanziamento delle società di cui all'art. 1, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli investimenti diretti e indiretti, secondo le istruzioni emanate dalle Autorità di vigilanza ai sensi della medesima legge;
- può fare ricorso ad operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e di salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi-benefici e della presenza del fondo stabilizzazione delle erogazioni e nei limiti e con le modalità di cui all'art. 9.

Art. 2

Fondo stabilizzazione erogazioni

1. In coerenza con le finalità degli investimenti, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

2. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del Fondo vengono definite nei documenti programmatici, con l'intento di perseguire un più generale equilibrio erogativo di medio lungo periodo, di garantire la copertura degli assunti impegni pluriennali e di sostenere specifici progetti di valenza ampia; le risorse del Fondo possono inoltre essere utilizzate in caso di indifferibili situazioni di necessità e/o urgenza.

TITOLO II
ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO D'INVESTIMENTO

Art. 3
Separazione ruoli e responsabilità

1. Il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

2. Il Collegio Sindacale vigila affinché le attribuzioni e le responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite. Verifica altresì l'adeguatezza e l'effettiva attuazione dei presidi adottati ai sensi della legge n. 220 del 2021 e ne dà conto periodicamente al Consiglio di amministrazione e nella relazione annuale al bilancio di esercizio.

Art. 4
Consiglio di Indirizzo

1. Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo:
 1. l'approvazione e modificazione del presente Regolamento,

anche sulla base di una proposta del Consiglio di Amministrazione;

2. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale della politica degli investimenti e del profilo complessivo di rischio – rendimento atteso;
3. l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisto e la dismissione di partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
4. l'individuazione, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni.
5. l'individuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle partecipazioni che costituiscono il portafoglio strategico, come definito all'art. 7 successivo
6. l'individuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tra una lista di almeno tre candidati, dell'*advisor*, previa selezione, effettuata da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri fissati ai successivi articoli 12 e 13.

Art. 5
Consiglio di Amministrazione

1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di Indirizzo.

2. In particolare, nell'ambito dei compiti concernenti l'attuazione delle politiche di investimento individuate dal Consiglio di Indirizzo e la definizione delle modalità operative della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di Amministrazione:

a) l'amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;

b) la scelta circa la concreta allocazione del portafoglio gestito nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento, nel rispetto delle linee generali individuate dal Consiglio di Indirizzo;

c) la scelta, in collaborazione con l'*advisor* e tenendo conto delle valutazioni di quest'ultimo, circa la concreta allocazione del portafoglio gestito nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento, nel rispetto delle linee generali individuate dal Consiglio di Indirizzo;

d) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dal Consiglio di Indirizzo, in collaborazione con l'*advisor* e tenendo conto delle valutazioni di quest'ultimo;

e) la valutazione periodica dei gestori selezionati per il portafoglio gestito, con l'assistenza della Struttura operativa interna e tenendo conto delle valutazioni dell'*advisor*;

f) definisce i presidi organizzativi necessari e le modalità attraverso le quali verificare l'adeguatezza e la loro concreta attuazione per il rispetto del divieto di cui alla legge n. 220 del 2021, nella gestione patrimoniale sia diretta, sia indiretta affidata ad intermediari abilitati.

3. Il Consiglio di Amministrazione relaziona con l'ausilio dell'*advisor* con periodicità, almeno trimestrale, al Consiglio di Indirizzo circa l'andamento della gestione del patrimonio, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

Art. 6
Struttura operativa interna

1. Nell'ambito della Fondazione è attiva una Struttura operativa, coordinata e diretta dal Segretario Generale, provvisto di apposite deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, con il compito di:

- sorvegliare i rischi e la performance degli investimenti complessivi in collaborazione con l'*advisor* e tenendo conto delle valutazioni di quest'ultimo;
- attuare, per gli investimenti diretti, i presidi previsti dalle istruzioni di vigilanza per il rispetto delle disposizioni della legge n. 220 del 2021, conservandone adeguata evidenza;
- controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite, in collaborazione con l'*advisor* e tenendo conto delle valutazioni di quest'ultimo, e accertare, attraverso incontri periodici, che siano adottati e attuati i presidi previsti dalla legge n. 220 del 2021 e dalle relative istruzioni di vigilanza, informando tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di eventuali violazioni;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi e curando la gestione dell'attività di tesoreria;
- provvedere in caso di necessità e urgenza, previo consenso scritto del Presidente, a porre in essere le operazioni di rinnovo e/o compravendita titoli o altri strumenti finanziari.

2. Il Segretario Generale riferisce su tale attività alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TITOLO III
INVESTIMENTI

Art. 7
Composizione degli investimenti

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "portafoglio strategico" e investimenti costituenti il "portafoglio gestito".

- Il portafoglio strategico è formato dagli investimenti nelle società partecipate, con particolare riferimento a quelli che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico.
- Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con le linee generali definite dal Consiglio di Indirizzo e con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico.

2. Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dall'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione;
- rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi;
- flusso di liquidità periodico;
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- grado di liquidabilità dell'investimento.

3. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, ai sensi di legge, solamente in enti o società che abbiano per oggetto

esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

4. La gestione del patrimonio è svolta con modalità che permettano all'*advisor* una visione globale dell'allocazione dello stesso tale da consentirne la valutazione complessiva del profilo di rischio - rendimento; può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati a norma di legge, secondo indirizzi generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione che saranno definiti dal Consiglio di Indirizzo.

5. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità.

6. L'esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo Bilancio approvato.

Art. 8
Diversificazione del rischio degli investimenti

1. Nella diversificazione del rischio la Fondazione opera affinché il patrimonio non sia impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa.

2. Ai fini del computo del predetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende

una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre, la Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

3. Nel caso di esposizione verso un singolo soggetto superiore al limite di cui al precedente comma 1, l'esposizione viene ricalcolata attraverso l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'Addendum. Il valore così ottenuto è sottoposto a verifiche semestrali, volte ad accertare il rispetto del limite e la perdurante applicabilità dei suddetti coefficienti, dandone tempestiva informativa all'Autorità di Vigilanza".

4. La Fondazione in applicazione dei coefficienti di cui ai precedenti commi non può effettuare nuovi investimenti in titoli azionari, fondi, ETF, obbligazioni o altri prodotti che espongano il portafoglio a rischi specificatamente correlati ai soggetti, riferibili alle lettere b), c) e d) della tabella di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Addendum, rispetto ai quali sussiste l'esposizione oggetto di ricalcolo. In tal caso la Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, con cadenza almeno annuale, un prospetto relativo alla composizione del portafoglio, comprensivo dell'allocazione per gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche.

5. Ove, anche nell'ipotesi di applicazione dei coefficienti correttivi di cui al comma 3 permanga un'esposizione eccedente il limite massimo del terzo, viene predisposto un piano di rientro che consenta la riduzione dell'eccedenza entro e non oltre tre anni, tenendo nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso, fermo restando il divieto di nuovi investimenti di cui al precedente comma 4. Il piano di rientro è trasmesso all'Autorità di vigilanza e aggiornato tempestivamente e debitamente motivato in caso di mancato rispetto.

6. In caso di superamento, anche a seguito del ricalcolo, della soglia massima di esposizione come sopra definita dovuto a un

andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i dodici mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata e, se il superamento permane, il Consiglio di Amministrazione predispone un piano di rientro, della durata massima di ventiquattro mesi, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

7. Fino alla data di rientro nel limite massimo di esposizione, anche tenuto conto dell'applicazione dei coefficienti correttivi e ferma l'applicazione del divieto di nuovi investimenti correlati di cui al precedente comma 4, l'allocazione dell'attivo (*asset allocation*) della Fondazione non può prevedere ulteriori investimenti nel medesimo comparto e nella medesima area geografica del soggetto partecipato in misura eccedente.

Art. 9
Operazioni in derivati

1. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con esclusiva finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, nel rispetto dell'art. 4 del Protocollo d'intesa e dell'art. 2 dell'Addendum. Sono in ogni caso vietate le operazioni in derivati che espongano la Fondazione a un rischio di perdita, anche qualora tale perdita sia inferiore a quella derivante dall'impiego in strumenti finanziari alternativi.

2. Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando:

a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura";

b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico

finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di "copertura";

c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

3. Il comma 1 del presente articolo non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un Paese dell'Unione Europea (UE) o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un Paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015, e dovrà indicare:

a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;

b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;

c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore al 130%.

4. Nella nota integrativa vengono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo di Intesa.

TITOLO IV
MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 10
Modalità di gestione del patrimonio

1. La gestione del patrimonio, che deve avvenire in stretto coordinamento con l'*advisor* e tenendo conto delle valutazioni di

quest'ultimo, può essere sia in forma diretta, attraverso la struttura interna diretta dal Segretario Generale, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.

2. Sono di norma gestiti direttamente dalla Fondazione gli investimenti costituenti il portafoglio strategico e le disponibilità liquide di tesoreria.

3. Il Consiglio di Amministrazione sempre in stretto coordinamento con l'*advisor*, nei limiti contrattuali stabiliti, ed attraverso la struttura interna diretta dal Segretario Generale, può disporre che il patrimonio, o parte di esso, sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.

4. Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Amministrazione.

5. Le decisioni di investimento sono determinate sulla base di un processo comparativo tra opportunità alternative, che tiene conto di criteri oggettivi di valutazione.

TITOLO V
PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Art. 11
Gestione affidata a intermediari abilitati

1. Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione di norma si avvale delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

2. L'affidamento e la prosecuzione dell'incarico nella gestione del patrimonio sono subordinati alla dichiarazione dell'intermediario di aver adottato ed efficacemente attuato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 220 del 2021 e delle connesse istruzioni di vigilanza, presidi idonei al rispetto e monitoraggio delle relative prescrizioni, nonché all'impegno a fornire alla Fondazione periodiche e tempestive informazioni sulle verifiche effettuate e sulle eventuali violazioni atte a consentire di monitorare il rispetto delle norme impartite e di adottare le conseguenti misure correttive.

Art. 12

Principi di selezione degli intermediari abilitati

1. La selezione dei gestori avviene considerando i più importanti elementi di valutazione qualitativi e quantitativi dei candidati ed in particolare:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta;
- le performance finanziarie precedenti.

Art. 13

Principi di selezione dell'advisor

1. Come previsto dall'art.4 comma 6 del presente Regolamento la selezione della lista di candidati all'incarico di *advisor*, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo sarà effettuata, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;

- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.
- assenza di conflitti d'interessi;

2. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà l'incarico al soggetto individuato dal Consiglio di Indirizzo ed in sede di assegnazione verificherà che l'affidamento avvenga nell'esclusivo interesse della Fondazione.

3. L'incarico all'*Advisor* ha durata annuale e può essere rinnovato, per periodi di pari durata, previa delibera del Consiglio di Indirizzo.

4. Il Consiglio di Indirizzo, in sede di esame del documento programmatico previsionale, si esprime sull'operato dell'*Advisor* e sull'eventuale rinnovo o revoca dell'incarico.

Art. 14
Conflitto di interessi

1. Nell'ambito dell'attività di gestione del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione tiene conto di eventuali situazioni di conflitto di interessi tra i componenti gli Organi e/o la Struttura con delega operativa, nonché il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso degli stessi, da un lato ed i soggetti esterni, quali intermediari finanziari, gestori proponenti l'investimento e/o consulenti, dall'altro; a tal fine hanno rilevanza eventuali partecipazioni qualificate detenute nelle società interessate dal proposto investimento o incarichi ricoperti nei relativi Organi societari. Le situazioni di conflitto di interessi devono essere dichiarate dai soggetti interessati, i quali non possono partecipare alle relative deliberazioni, a meno di incarichi ricoperti su designazione e per conto della stessa Fondazione; eventuali situazioni di conflitto di interessi riguardanti la Struttura con delega operativa devono essere riferite al Consiglio di Amministrazione

TITOLO VI
PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 15
Monitoraggio

1. Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle competenze dell'*advisor* e tenendo conto delle valutazioni di quest'ultimo, che dovranno essere comunicate con cadenza almeno mensile o a richiesta, vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione e con le linee generali definite dal Consiglio di Indirizzo.

2. La Struttura operativa interna fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, ivi compreso il rispetto del divieto di finanziamento, nonché la tempestiva conoscenza di eventuali violazioni del divieto di cui alla legge n. 220 del 2021, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

Art. 16
Rendicontazione

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

2. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi o valori correnti omogenei.

TITOLO VII
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEL BILANCIO

Art. 17
Pubblicità del Regolamento e del Bilancio

1. Il presente Regolamento e il Bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione. Il Regolamento e le successive modificazioni acquistano efficacia dalla data di deliberazione del Consiglio di Indirizzo, salvo diversa decorrenza stabilita dal Consiglio stesso.

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI MIRANDOLA